



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1)

Assunzione da parte della Confederazione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per il 2022

Modifiche previste per il 1° gennaio 2022

Testo delle modifiche e dei commenti

Berna, dicembre 2021

I. Parte generale

1 Situazione iniziale

La vaccinazione rappresenta un provvedimento centrale per la lotta contro l'epidemia di COVID-19 e permette di evitare decorsi gravi della malattia e decessi.

Secondo l'articolo 73 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), la Confederazione assume le vaccinazioni che non sono coperte dall'AOMS. Ciò comprende le vaccinazioni effettuate dai farmacisti (art. 64a ordinanza sulle epidemie [OEp]; RS 818.101.1), le vaccinazioni di coloro che vivono in Svizzera senza AOMS, quelle degli Svizzeri residenti all'estero e dei loro familiari (art. 64c OEp) e le vaccinazioni delle persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio (art. 64d OEp; per il momento non è disponibile una raccomandazione corrispondente). Per la popolazione la vaccinazione è gratuita.

I disciplinamenti adottati dal Consiglio federale di cui agli articoli 64a–64d OEp nonché all'articolo 35 capoverso 2 lettera p dell'ordinanza sull'IVA (OIVA; RS 641.201) in merito all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sono limitati al 31 dicembre 2021. È opportuno prorogare i disciplinamenti relativi al finanziamento fin qui vigenti poiché anche nel 2022 la Confederazione continuerà ad acquistare vaccini e i Cantoni continueranno ad organizzare le vaccinazioni per lottare contro la pandemia.

2 Principi del nuovo disciplinamento

2.1 Scopo ed entità

Con le modifiche vengono create le basi per il finanziamento delle vaccinazioni anti-COVID-19 nel 2022 per quanto riguarda l'assunzione dei costi da parte della Confederazione; la validità deve essere prorogata fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, gli importi forfettari per la remunerazione delle prestazioni di vaccinazione devono essere adeguati agli sviluppi attuali. Secondo i documenti relativi alla convenzione tariffale LAMal per il 2022 presentati il 5 novembre 2021, i partner tariffali hanno rinegoziato gli importi forfettari sulla scorta delle esperienze acquisite nel 2021 e dei dati riguardanti i costi. Questi importi forfettari devono essere adottati anche per la remunerazione da parte della Confederazione.

II. Parte speciale

La validità degli articoli 64a–64d OEp nonché dell'articolo 35 capoverso 2 lettera p OIVA è prorogata fino al 31 dicembre 2022. Sono esclusi i capoversi 1^{bis} degli articoli 64a e 64c OEp.

Art. 64a cpv. 3

A partire dal 1° gennaio 2022 l'importo forfettario è fissato a 29 franchi.

Art. 64b cpv. 1

Per tutto l'anno 2022, la data dell'invio delle fatture collettive alle autorità cantonali competenti da parte delle farmacie è fissata per la fine di ogni trimestre.

Art. 64c cpv. 4

D'ora in avanti l'importo forfettario è fissato a 20 franchi (lett. a) e a 29 franchi (lett. b).

Viene aggiunta la lettera c per la remunerazione con un importo forfettario di 40.45 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici a bambini di età inferiore agli 11 anni compiuti. Per i bambini il costo per la consulenza vaccinale e per la somministrazione della vaccinazione è maggiore.

III. Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.